

CONTRIBUTI AUTOMATICI
AVVISO DEL 11 GENNAIO 2019



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

AVVISO DEL 11 GENNAIO 2019

Con riferimento ai quesiti ed alle richieste di chiarimenti pervenute da alcune associazioni di categoria e da singoli produttori, e tenuto conto dell'urgenza di portare a termine i procedimenti già avviati sulla base delle nuove norme che disciplinano il sostegno statale alle opere audiovisive, ed in particolare quelli relativi all'assegnazione di contributi automatici ai sensi della Sezione III della legge e del relativo decreto attuativo del 31 luglio 2017, di seguito «D.M. Contributi automatici», si forniscono ulteriori indicazioni operative, rispetto a quelle già diramate in data 6 dicembre 2018.

1. **RAPPORTO TRA INCASSO SALA E COSTO INDUSTRIALE:** nel caso di film usciti in sala alla fine del 2017, e il cui sfruttamento in sala è continuato nel 2018, **solo** al fine dell'applicazione del rapporto tra incasso sala e costo industriale, l'incasso lordo va interamente dichiarato nell'anno in cui è stato completato lo sfruttamento, ovvero in fase di istanza di concessione dei contributi automatici per i risultati conseguiti nel 2018. A tal proposito si precisa che per costo industriale, come precisato all'art. 6, c. 1, lett a), si intende il totale dei costi di produzione e distribuzione dell'intera opera cinematografica.
2. **ART. 6, c. 1, lett. b): VALORE DELLE VENDITE AD EDITORI HOME ENTERTAINMENT:**
Per maggior chiarezza, si precisa che, nel caso delle vendite dei film su supporto fisico, ai produttori cinematografici sono riconosciuti i punteggi sulla base del fatturato realizzato, al netto di sconti e resi. Nel caso di vendite di film su supporto digitale, il punteggio è riconosciuto sulla base delle transazioni intervenute direttamente con gli utenti finali.
3. **Art. 6, c. 1, lett. c) e art. 9 c. 1, lett. f): VALORE DELLE VENDITE A FORNITORI DI SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA:**
In fase di prima applicazione del decreto, coerentemente a quanto indicato all'articolo 7, c. 1 lett. f) per le opere televisive, e all'art. 8, c. 1, lett. c) per le opere web, al fine di evitare disparità di trattamento e per questioni di ragionevolezza e sistematicità, si ritiene che anche con riferimento alle opere cinematografiche e d'animazione possano essere inseriti i valori derivanti dalle cessioni ai fornitori servizi media audiovisivi a richiesta che abbiano la responsabilità editoriale di offerte rivolte al pubblico residente in Italia.
4. **CESSIONE DIRITTI ESTERO/NUMERO PAESI ESTERI:** le cessioni a linee aeree battenti bandiera di un determinato Paese sono da considerarsi, a tutti gli effetti, quale diffusione commerciale nel Paese di riferimento e, pertanto, eleggibili ai fini dei punteggi.

In linea generale, si rammenta che i valori di transazioni ovvero degli introiti netti, ovunque richiamati nel decreto e nelle relative tabelle, devono essere inseriti per lo stesso valore registrato nelle scritture contabili.